

## PENALE TRIBUTARIO

### **La confisca nei reati tributari in caso di mancato pagamento**

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

### **E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con una recente pronuncia, la **Corte di Cassazione** è tornata sull'**interpretazione** della disposizione di cui all'[articolo 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000](#), secondo cui la **confisca** diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato “*non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro*”.

La Suprema Corte, con **sentenza n. 9355/2021**, ha confermato come, in chiave ermeneutica, la disposizione in commento vada letta nel senso che la **confisca** - così come il sequestro preventivo ad essa preordinato - può essere adottata **anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto**, producendo tuttavia **effetti solo ove si verifichi** l'evento futuro ed incerto costituito dal **mancato pagamento del debito**.

La Corte di Cassazione ha deciso il caso sottoposto al proprio giudizio, statuendo come, non essendosi verificata la condizione sospensiva dell'**inadempimento** dell'impegno assunto per il **pagamento rateizzato del debito** - essendo lo stesso, invece, a quanto consta, regolarmente in corso - la **confisca**, ancora inefficace, **non poteva essere eseguita**.

Sul punto, un costante orientamento della **giurisprudenza di legittimità** aveva avuto modo di precisare che il **sequestro** e la conseguente **confisca** devono essere **conservati fino all'integrale effettivo pagamento** della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della riquantificazione della misura; e questo anche nel caso in cui l'accordo rateale sia **precedente al provvedimento di confisca** che, in tal caso, risulta semplicemente **non eseguibile**, producendo i suoi effetti **solo al verificarsi del mancato pagamento** del debito.

Se così è, appare evidente il significato che i **Giudici di legittimità** hanno dato alla locuzione “**non opera**”, che non significa affatto che la confisca, a fronte dell'accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata, ma piuttosto, e più semplicemente, che la stessa **non divenga efficace** con riguardo alla parte “coperta” da tale **impegno**.

Secondo la Cassazione “*la confisca “non operativa”, dunque, è una confisca applicata ma non eseguibile* perché *non (ancora) produttiva di effetti*, la cui produzione sarebbe subordinata (condizionata) al verificarsi di un *evento futuro ed incerto*, costituito dal *mancato pagamento del debito*, fermo restando che, come recita l’articolo 12 bis, comma 2, essa dovrà, comunque, essere “*disposta*”, cioè *diventare efficace*, allorquando l’impegno non sia stato rispettato e il versamento “*promesso*” non si sia verificato; pertanto, anche in presenza di un *piano rateale* di versamento, la confisca potrà continuare a essere comunque *consentita*, sia pure per gli *importi non ancora corrisposti*, così continuando a essere *consentito anche il sequestro* ad essa finalizzato che, ai sensi dell’articolo 323, comma 3 manterrà i suoi effetti in caso di pronuncia di una sentenza di condanna, qualora sia stata disposta la confisca, ancorché condizionata, delle cose sequestrate. Al verificarsi della *condizione sospensiva*, costituita dal mancato pagamento, la confisca sarà pienamente *produttiva di effetti*; e il Pubblico Ministero, ricevuta la *comunicazione di inadempimento* da parte dell’Amministrazione finanziaria, potrà mettere in *esecuzione* la misura, con facoltà dell’interessato di *ricorrere al giudice della cautela* nel corso delle indagini preliminari o del processo, ovvero al giudice dell’esecuzione nelle forme dell’incidente previsto dall’*articolo 666*”.

Tornando al caso esaminato dalla **Suprema Corte** nella citata recente pronuncia, è stato sottolineato come “*è ben vero che nella fase esecutiva della sentenza non è di regola possibile disporre un sequestro penale*, posto che esula dalla *sfera di attribuzioni* del giudice dell’esecuzione il potere di disporre o ripristinare la misura cautelare del sequestro preventivo al di fuori della speciale ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca di beni ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12 sexies, conv. in L. 7 agosto 1992, n. 356 (..). A ciò non può ovviarsi, tuttavia, utilizzando *impropriamente* lo strumento dell’*esecuzione della confisca*, che consiste nella *definitiva ablazione del bene* e che *non può essere surrettiziamente utilizzato a fini cautelari*”.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, non pare possibile richiamare la sussistenza di alcuna lacuna normativa, poiché il **sequestro preventivo** di beni di cui è consentita la confisca è agevolmente adottabile, *ex articolo 321, comma 2, c.p.p.*, in qualsiasi stato e grado del **procedimento** di merito ed è onere del pubblico ministero che ritenga opportuna la misura cautelare farvi ricorso prima della conclusione del processo.

Nella pronuncia in commento, è sottolineato come, diversamente opinando, si rischierebbe di **ostacolare l’attuazione della norma** di favore che il legislatore ha dettato con *l’articolo 12-bis, comma 2, D.Lgs. 74/2000*, posto che chi intenda fruire dell’agevolazione per **sanare la posizione debitoria** nei confronti dell’Erario per non subire gli effetti della confisca si vedrebbe “**bloccare**” le **risorse economiche** per poter **adempiere all’impegno** assunto.